

STATUTO LICENSYNC

1. Definizioni

- a) *Assemblea Generale* s'intende l'Assemblea aperta alla partecipazione di tutti i Soci (Soci Mandanti e Soci Fondatori);
- b) *D. Lgs. 35/2017* si intende il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 "Attuazione della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno" e successive modifiche e integrazioni;
- c) *LDA* s'intende la legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni;
- d) *Mandato*: indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a Licensync, ai sensi dello Statuto, per la gestione dei Diritti e dei Proventi relativi alle Opere Amministrate;
- e) *Opere amministrate*: indica le Opere *Digital Contents*, native digitali, Audio - Podcast e Video - Vodcast (come definite nel presente Statuto), Digital Web Writing e pubblicazioni Digital di carattere giornalistico, in relazione alle quali il Socio Mandante ha conferito a Licensync il Mandato.
- f) *Opera Nativa digitale Audio - Podcast*: si intendono le opere digital audio drammatiche o analoghe, digital storytelling, a carattere drammaturgico, narrativo, comprese le opere di genere intrattenimento e gli audio-articoli, basate su un'idea originale, anche come raccordo di materiali vari, preesistenti, multi-repertorio;
- g) *Opera Nativa digitale Video - Vodcast*: si intendono le opere audiovisive e le sequenze di immagini in movimento, ivi incluse quelle specificate all'art. 2 lettere dalla a) alla i) della legge 14 novembre 2016, n. 220 (quali esemplificativamente e non esaustivamente: fiction, miniserie, documentari, sit-com, cartoni animati,) e quelle specificate all'art. 3 comma 1 lettere g), h) e nn) del Decreto legislativo n° 208 del 2021;
- h) *Opera Nativa digitale Web Writing* si intendono digital stories, testi narrativi nativi digitali e pubblicazioni di carattere giornalistico;
- i) *Soci Fondatori*, s'intendono le persone fisiche e/o giuridiche che hanno costituito l'Organismo di Gestione Collettiva, membri permanenti del Consiglio Direttivo;
- j) *Socio Mandante*: indica il soggetto che ha conferito il Mandato a Licensync o che è subentrato nel Mandato nonché i suoi successori a qualsiasi titolo, che hanno conferito a Licensync un Mandato ai sensi dello Statuto;
- k) *Titolari originali di diritti delle Opere Native Digitali Audio - Podcast*: si intendono (i) gli Autori Originali di un'opera nativa digitale audio podcast intesi come autori del testo, storytelling, della drammaturgia, struttura narrativa, il traduttore e/o chiunque possa essere definito autore o co-autore di un'opera nativa digitale audio Podcast; (ii) gli Editori/produttori/cessionari di diritti intesi come

le imprese che abbiano acquistato, a qualsiasi titolo, anche non definitivo da uno o più autori, ovvero dai loro Aventi causa, uno o più diritti di utilizzazione economica relativamente ad almeno un'opera nativa digitale audio Podcast, o che comunque rappresentano uno o più autori; (iii) gli AIE originali, intesi come le persone fisiche che hanno fornito prestazioni artistiche per la realizzazione dell'opera nativa digitale audio Podcast, ivi inclusi tanto gli artisti interpreti e gli artisti esecutori indicati all'art. 82 LDA;

- l) *Titolari originali dei diritti delle Opere Native Digitali - Vodcast*: si intendono (i) gli Autori Originali del soggetto e/o della sceneggiatura e/o il traduttore e/o il direttore del doppiaggio e/o chiunque possa essere definito autore o co-autore di un'opera audiovisiva nativa digitale video – Vodcast, ai sensi delle norme di legge in vigore; (ii) i Produttori Audiovisivi intesi come le imprese che hanno acquistato a qualsiasi titolo anche non definitivo da uno o più autori, ovvero dai loro Aventi causa, uno o più diritti di utilizzazione economica relativamente ad almeno un'opera audiovisiva o che comunque rappresentano uno o più autori.
- m) *Titolari originali di diritti di Opere Native Digitali - Web writing*: si intendono (i) gli Autori Originali del testo/articolo e/o il traduttore e/o chiunque possa essere definito autore o co-autore di un'opera nativa digitale web writing; (ii) gli Editori, persone fisiche o giuridiche, Digital Content/service provider che pubblicano l'opera con il permesso dell'Autore, editori di pubblicazioni di carattere giornalistico come previste dall'art. 43 bis, Titolo I, Capo IV, Sezione II, della LDA n. 633/1941; Produttori imprese che hanno acquistato a qualsiasi titolo anche non definitivo da uno o più autori, ovvero dai loro Aventi causa, uno o più diritti di utilizzazione economica relativamente ad almeno un'opera di web writing o che comunque rappresentano uno o più autori.

2. Istituzione, denominazione e sede

- 2.1 L'Associazione **Licensync** è costituita come Organismo di Gestione Collettiva in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE, recepita in Italia con Decreto n. 35/2017, sull'amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti sui *Digital Content*, opere native Digital Audio – Podcast, Digital Video – Vodcast, Digital Web writing, pubblicazioni Digital di carattere giornalistico e altri materiali inclusi in pubblicazioni a carattere giornalistico per l'uso online nel mercato interno.
- 2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro.
- 2.3 L'Associazione ha sede in Italia, Roma, 00181 Via Clelia, 9.
- 2.4 L'Associazione è costituita fino al 2073.

3. Scopo dell'Associazione

- 3.1 L'Associazione ha per oggetto l'amministrazione e l'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi

al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n° 633, per conto di uno o più titolari di diritti quali definiti nell'art. 2.3 del D.lgs. 35/2017;

3.2 Per l'esercizio della sua attività principale di cui all'articolo 4) l'Associazione:

- (i) concede, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei Titolari originali dei diritti da cui abbia ricevuto mandato, licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di Opere native Digital Audio - Podcast e Digital Video - Vodcast, Digital Web Writing nonché in forza di accordi di rappresentanza con Organismi di Gestione Collettiva e Entità di Gestione Indipendente che siano in possesso dei requisiti della Direttiva 2014/26/UE;
- (ii) riscuote, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei Titolari originali dei diritti da cui abbia ricevuto mandato, i proventi che derivino dall'utilizzazione delle licenze e autorizzazioni di cui al punto (i), nonché da qualsiasi altra fonte legale o contrattuale, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi;
- (iii) ripartisce, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei Titolari originali dei diritti da cui abbia ricevuto mandato, i proventi che derivino dalle attività di riscossione di cui al punto (ii), adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei proventi riscossi;
- (iv) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari o utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo, direttamente o tramite società delegata;
- (v) stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari o utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo;
- (vi) organizza iniziative di carattere sociale per la promozione della cultura e la difesa degli interessi degli Autori e degli Editori/produttori/cessionari;

3.3 Il conferimento e l'esecuzione dei mandati dei Titolari originali dei diritti e la ripartizione dei proventi devono essere conformi al Regolamento di ripartizione approvato e/o modificato dall'Assemblea Generale. Detto Regolamento potrà essere periodicamente modificato su proposta del Consiglio Direttivo.

3.4 L'Associazione può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Titolari originali dei diritti Digital Audio - Podcast, Digital Video - Vodcast e Digital Web Writing ed anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dall'Associazione per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli Soci Mandanti.

4. Opere assegnate e diritti tutelati

4.1 All'interno dell'Associazione sono istituite le Sezioni Dramatics, Audiovisual e Literary Works per la tutela delle opere native Digital Audio - Podcast, appartenenti al

genere Drammatico/Dramatics, Digital Video - Vodcast appartenenti al genere Audiovisivi/Audiovisual e Digital Web Writing appartenenti al genere Literary Works.

- 4.2 Per opere native Digital Audio Podcast si intendono le opere digital audio drammatiche o analoghe, a carattere drammaturgico, narrativo, comprese le opere di genere intrattenimento e gli audio-articoli, basate su un'idea originale, anche come raccordo di elementi eterogenei e preesistenti;
- 4.3 Per opere native Digital Video, Vodcast, si intendono le opere audiovisive e le sequenze di immagini in movimento, ivi incluse tutte quelle meglio specificate all'art. 2 lettere dalla a) alla i) della legge n. 220/2016 (esemplificativamente ma non esaustivamente: fiction, mini-serie, documentari, sit-com, cartoni animati,) e quelle specificate all'art. 3 comma 1 lettere g), h), nn) del Decreto legislativo n° 208 del 2021;
- 4.4 Per pubblicazioni native Digital Web writing si intendono digital stories, testi narrativi nativi digitali, pubblicazioni di carattere giornalistico e i materiali inclusi in una pubblicazione giornalistica online;
- 4.5 Il Consiglio di Sorveglianza può istituire nuove Sezioni;
- 4.6 I diritti tutelati dalla Sezione Dramatics – Digital Audio Podcast sono quelli di seguito elencati:
- a) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche di telefonia mobile o analoga, per utilizzazioni non interattive lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione;
 - b) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online e in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o comunque interattive effettuate;
 - c) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
 - d) diritto relativo alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo comunicazione al pubblico dei programmi digital audio podcast;
 - e) diritto di diffusione al pubblico, su filo o senza fili mediante diffusione radiotelevisiva o comunicazione al pubblico mediante satelliti, ritrasmissione via cavo e *simulcasting*;
 - f) diritto di pubblica rappresentazione (*public performing*);
 - g) diritto di riproduzione del testo effettuato mediante digitalizzazione;
- 4.7 I diritti tutelati dalla Sezione Audiovisual– Digital Video Vodcast sono quelli di seguito elencati:
- a) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche di telefonia mobile o analoga, per utilizzazioni non interattive lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione;

- b) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online e in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o comunque interattive effettuate;
- c) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
- d) diritto di diffusione al pubblico, su filo o senza fili mediante diffusione radiotelevisiva o comunicazione al pubblico mediante satelliti, ritrasmissione via cavo e *simulcasting*;
- e) diritto di proiezione in pubblico, in qualunque modo e con qualunque procedimento tecnico realizzato;
- f) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini.

4.8 I diritti tutelati dalla Sezione Literary Work sono quelli di seguito elencati:

- a) Diritto di riproduzione effettuato mediante digitalizzazione, cut and paste;
- b) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche di telefonia mobile o analogica, per utilizzazioni non interattive lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione;
- c) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online e in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o comunque interattive effettuate;
- d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
- e) diritto di diffusione al pubblico, su filo o senza fili mediante diffusione radiotelevisiva o comunicazione al pubblico mediante satelliti, ritrasmissione via cavo e *simulcasting*;
- f) diritto di pubblica esecuzione, *public performing*.

5. Conferimento del mandato

5.1 Possono presentare domanda per essere ammessi nell'Organismo con la qualità di Soci Mandanti i titolari di diritti d'autore, persone fisiche o giuridiche, in quanto Autori, Editori, Produttori o Cessionari dei diritti;

5.2 Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo che verifica l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie di soggetti sopra-individuate, e qualora la domanda venga respinta, fornisce per iscritto all'interessato, entro 60 gg dalla presentazione della stessa, motivazione del respingimento.

5.3 Nella domanda di ammissione il richiedente specifica:

- i. La sezione per cui si richiede l'iscrizione ai sensi del successivo articolo 6);

- ii. Le singole categorie di diritti e territori tra quelle indicate nell'articolo 4), che intende affidare alla gestione dell'Organismo;
- iii. Gli eventuali rapporti con altri Organismi di gestione del diritto d'autore;
- iv. Di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati in materia di diritto d'autore ai sensi della vigente normativa.

5.4 In caso di ammissione il mandato ha la durata di un esercizio sociale e si rinnova a fronte del corrispettivo annuale ex art. 6.

6. Diritti e obblighi del Socio Mandante

6.1 I Soci Mandanti hanno diritti e obblighi derivanti dal presente Statuto, nonché dalle delibere e dai regolamenti adottati dagli Organi Sociali in conformità alla legge e allo Statuto;

6.2 I Soci Mandanti hanno diritto a prendere parte all'attività sociale nelle forme e con gli strumenti disciplinati dallo Statuto;

6.3 I Soci Mandanti hanno l'obbligo di pagare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Regolamento e dalle Condizioni di Adesione;

6.4 L'iscrizione in qualità di Socio Mandante comporta l'automatico conferimento di un mandato in favore dell'Organismo, in conformità del precedente art. 4, per i diritti selezionati al momento dell'iscrizione o successivamente di volta in volta richiesti ai sensi del precedente art. 5.3;

6.5 Il Socio Mandante conserva il diritto di concedere licenze a uso non commerciale ex art 4 comma 5 Decreto 35/2017, dandone tempestiva comunicazione all'Organismo;

6.6 La violazione degli obblighi a carico del Socio Mandante è motivo di esclusione dall'Organismo ai sensi del successivo articolo 7;

6.7 Ai Soci Mandanti è garantito il diritto di comunicare con l'Organismo anche attraverso un'area riservata su sito Web per la gestione dei diritti.

7. Esclusione e recesso

7.1 La qualità di Socio Mandante si perde al verificarsi di una delle seguenti cause:

- I. Morte
- II. Recesso
- III. Esclusione

7.2 L'esclusione del Socio Mandante è deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa, comprese la perdita dei requisiti necessari per iscriversi all'Associazione e la violazione degli obblighi a carico dei Soci Mandanti;

7.3 La delibera di esclusione non è valida se il Consiglio Direttivo non ha prima dato al Socio Mandante la possibilità di essere sentito ovvero di presentare in forma scritta le proprie osservazioni sulla specifica causa che ne determina l'esclusione. La delibera di esclusione è comunicata al Socio Mandante in forma scritta via pec e/o raccomandata A/R;

- 7.4 Contro la delibera di esclusione sono esperibili i rimedi previsti dall'art. 23. In pendenza del reclamo, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi;
- 7.5 Il Socio Mandante può recedere dall'Associazione dando un preavviso scritto per raccomandata o a mezzo pec di almeno 4 mesi; fatto comunque salvo tale termine minimo di preavviso, gli effetti del recesso sono differiti al primo gennaio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui il recesso è esercitato. L'esercizio del recesso determina anche la revoca dell'affidamento dell'attività di intermediazione;
- 7.6 La perdita della qualità di Socio Mandante per qualsiasi motivo non fa sorgere diritti sul patrimonio dell'Associazione, né costituisce titolo per ottenere la restituzione delle quote associative versate sino a quel momento, ovvero per essere dispensati, in tutto o in parte, dal pagamento per intero della quota associativa dovuta, per l'esercizio sociale in cui il recesso è esercitato. Restano impregiudicati i diritti alla ripartizione dei proventi derivanti dall'attività di gestione già maturati dal Socio Mandante al momento della cessazione del rapporto di tutela o in caso di morte agli Eredi aventi diritto.

8. Organi dell'Associazione

- 8.1 Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori, organo di controllo contabile;
- 8.2 Le riunioni degli organi dell'Associazione possono essere convocate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata. Al fine di garantire la massima partecipazione, le riunioni possono svolgersi anche a distanza, in modalità online con voto elettronico. Il soggetto che presiede la riunione, nomina di volta in volta, tra i suoi componenti il segretario incaricato di redigere il verbale;
- 8.3 La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con un preavviso di 30 giorni;
- 8.4 La convocazione del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo contabile deve avvenire con un preavviso di 15 giorni, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine di preavviso non può essere inferiore a 24 ore;
- 8.5 I libri degli Organi Sociali sono conservati presso la Sede dell'Associazione oppure presso la sede della società di servizi designata; i Soci Mandanti possono sempre richiedere la consultazione dei verbali delle riunioni degli Organi Sociali;
- 8.6 I componenti dell'Assemblea non hanno diritto ad alcuna forma di rimborso per lo svolgimento delle attività collegate ai lavori assembleari;
- 8.7 Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto, in conformità allo Statuto, un emolumento per l'attività svolta; tali emolumenti non possono mai superare, in un anno, il 5% del valore della produzione dell'Associazione, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato; di tale importo il 40% può essere destinato alla remunerazione del Consiglio di

Sorveglianza, altro 60% può essere destinato alla remunerazione del Consiglio Direttivo.

9. Assemblea Generale

9.1 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo tutte le volte che tale organo ritenga necessario o opportuno, nell'espletamento delle proprie funzioni, ovvero ne facciano richiesta almeno 2/3 dei Soci Mandanti;

9.2 Secondo il Capo II, Sezione III del Decreto Legislativo n° 35/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea Generale è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) La politica generale di distribuzione degli importi ai titolari di diritti;
- b) La politica generale sull'utilizzo degli importi non distribuibili;
- c) La politica generale per l'impiego di proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- d) La politica di gestione di rischi;
- e) La nomina, la revoca e i compensi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- f) La nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, esclusi i Soci fondatori, l'esame delle prestazioni e l'approvazione dei compensi e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti, ove ne ricorrano i presupposti;
- g) La nomina e la revoca dell'organo di controllo contabile e la determinazione del relativo compenso, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei suoi confronti, ove ne ricorrano i presupposti;
- h) Modifiche dello Statuto e delle Condizioni di Adesione dell'Associazione;
- i) Approvazione della relazione di trasparenza;
- j) L'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- k) L'approvazione di acquisti, vendite o ipoteca di beni immobili;
- l) L'approvazione di fusione e alleanze e l'acquisizione di altre entità o di partecipazioni o diritti in altre entità;
- m) Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei commissari liquidatori;

9.3 L'Assemblea può delegare al Consiglio di Sorveglianza le funzioni previste nel precedente paragrafo ai punti d);k);l);f);j);

9.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno; il luogo della riunione è la sede dell'Associazione, al fine di garantire la massima partecipazione, le riunioni possono svolgersi anche a distanza, in modalità assemblea online e voto elettronico. Il soggetto che presiede la riunione, nomina di volta in volta, tra i suoi componenti il segretario incaricato di redigere il verbale;

9.5 L'Assemblea nomina tra i propri membri, il Presidente, che resta in carica per 3 anni; la carica di Presidente dell'Assemblea non dà diritto ad alcun emolumento;

9.6 Il Presidente dell'Assemblea regola l'andamento della riunione, dà la parola ai Soci Mandanti o ai loro

rappresentanti e assume ogni altro provvedimento utile o necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari. Ove sia necessario può rinviare la sessione dei lavori a nuova data da stabilire contestualmente al rinvio e non oltre tre settimane dalla prima riunione;

9.7 Hanno diritto ad assistere all'Assemblea i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e i membri del Consiglio di Sorveglianza.

10. Delibere assembleari

10.1 L'Assemblea si riunisce in un'unica convocazione e si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Mandanti intervenuti e dei voti rappresentati; l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti rappresentati dai Soci Mandanti intervenuti, direttamente o mediante delega, fatte salve le ipotesi in cui il presente Statuto richieda una maggioranza qualificata in relazione a determinate materie; in caso di parità di voti, la proposta di delibera si intende respinta;

10.2 Sono legittimati a partecipare all'Assemblea tutti i Soci. I soci Mandanti devono essere in regola con il pagamento della quota sociale, l'esercizio del diritto di voto è subordinato al regolare pagamento del contributo; ciascun Socio Mandante legittimato all'esercizio del diritto di voto ai sensi di quanto precede può esprimere un singolo voto (una testa un voto).

10.3 Le procedure di voto possono avere luogo per presentazione di scheda di voto sottoscritta ovvero in via elettronica attraverso sistemi in grado di assicurare la corretta identificazione dei votanti e la provenienza del voto;

10.4 Ciascun Socio Mandante ha il diritto di designare per iscritto qualsiasi persona o entità come rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'Assemblea, purché tale designazione non comporti un conflitto di interessi; non è ammessa delega a un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del Consiglio di Sorveglianza ovvero ad un dipendente dell'Associazione; la delega è valida per un'unica riunione. Ciascun rappresentante non può essere portatore di più di 5 deleghe;

10.5 La nomina dei consiglieri di sorveglianza e dei consiglieri del Consiglio Direttivo è deliberata secondo quanto previsto dai successivi articoli 11 e 14; la revoca di uno o più consiglieri e l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del precedente articolo 9.2 devono essere approvati con il voto favorevole di almeno 2/3 di tutti i voti in astratto esprimibili dall'Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 4/5 di tutti i voti in astratto esprimibili dall'Assemblea. Per le modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti in astratto esprimibili dall'Assemblea;

10.6 Le delibere assembleari devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

11. Consiglio di Sorveglianza

- 11.1 Il Consiglio di Sorveglianza si compone di un numero minimo di 2 componenti fino ad un numero massimo di 6. Il Consiglio di Sorveglianza resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta;
- 11.2 Possono assumere la carica di consiglieri di sorveglianza solo le persone fisiche, Soci Mandanti; non sono candidabili né eleggibili le persone che siano state escluse in precedenza dall'Associazione ovvero si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c. o nei cui confronti penda un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011;
- 11.3 Fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, dal successivo articolo 12, i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono eletti dall'Assemblea in modo tale che la metà dei componenti rappresenti gli Autori e l'altra metà sia costituita di Editori e cessionari dei diritti, nel rispetto della parità di genere;
- 11.4 Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza secondo le proporzioni stabilite nel precedente paragrafo, gli autori da un lato e gli editori, produttori, cessionari dall'altro procedono a votazioni separate in seno all'Assemblea per ciascuna Sezione;
- 11.5 L'elezione del Consiglio di Sorveglianza avviene mediante votazione su liste di candidati presentate dai Soci Mandanti aventi diritto al voto;
- 11.6 Ciascun Socio Mandante avente diritto di voto può presentare una sola lista di candidati per ogni categoria e Sezione di appartenenza; la lista deve essere composta da un numero minimo di 3 candidati ordinati progressivamente per numero. A pena ineleggibilità un candidato può presentare una sola lista;
- 11.7 Le liste dei candidati devono rimanere depositate per almeno 15 giorni prima della data stabilita per la votazione; unitamente alla lista devono essere depositate le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura nell'ordine indicato nella lista e attestano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità ai sensi del precedente art. 11.2;
- 11.8 Ciascun Socio Mandante ha diritto ad un solo voto per ciascuna categoria di appartenenza;
- 11.9 È possibile votare il candidato o la lista. Nel caso in cui si voti la lista, il voto viene attribuito al primo candidato in ordine progressivo. Risultano eletti alla carica di consiglieri di sorveglianza i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- 11.10 Ove sulla base delle candidature presentate non sia possibile eleggere tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza nella misura minima stabilita dal precedente art. 11.1, nel rispetto di quanto sopra indicato, l'Assemblea procede all'elezione sulla base di candidature presentate direttamente in seno a ciascuna adunanza chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza;

11.11 Qualora dopo l'elezione uno o più consiglieri di sorveglianza cessino dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'organo, i posti vacanti sono coperti mediante cooptazione da parte dello stesso Consiglio di Sorveglianza; nella cooptazione il Consiglio di Sorveglianza deve dare la precedenza ai candidati non eletti (primi esclusi).

11.12 Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo più della metà dei consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio di Sorveglianza decade automaticamente e si procede, su impulso del Consiglio Direttivo, all'elezione di un nuovo Consiglio di Sorveglianza entro 90 giorni dall'intervenuta decadenza; i poteri del Consiglio di Sorveglianza decaduto sono prorogati sino alla nuova elezione.

12. Funzioni del Consiglio di Sorveglianza

12.1 Il Consiglio di Sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali poste in essere dal Consiglio Direttivo. A tal fine il Presidente del Consiglio Direttivo riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e le delibere assunte dal Consiglio Direttivo;

12.2 Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce regolarmente per:

- a) Esercitare i poteri delegati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9.3;
- b) Monitorare la corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea con particolare riferimento all'approvazione delle politiche generali;
- c) Approvare su proposta del Consiglio Direttivo le condizioni economiche relative a: i) le detrazioni sui proventi per le utilizzazioni delle opere tutelate, spettanti all'Associazione a titolo di spese di gestione o a qualsiasi altro titolo; ii) i corrispettivi sui servizi resi all'Associazione;
- d) Esprimere se richiesto, parere consultivo sui piani strategici predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché su ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo, ferma la responsabilità esclusiva di quest'ultimo per i propri atti;
- e) Approvare e modificare i Regolamenti di cui all'art.24;

12.3 Il Consiglio di Sorveglianza riferisce all'Assemblea in merito all'esercizio dei suoi poteri almeno una volta l'anno.

12.4 Il Consiglio di Sorveglianza delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per l'elezione del Consiglio Direttivo dal successivo art. 14; per le delibere di approvazione o modifica del Regolamento generale è richiesta la maggioranza di 2/3 dei componenti dell'organo. Per la revoca dei consiglieri del Consiglio Direttivo e l'esercizio dell'azione di responsabilità è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti astrattamente esprimibili dal Consiglio di Sorveglianza. Il voto del Presidente del Consiglio di Sorveglianza vale doppio;

- 12.5 In caso di parità di voti, la proposta di delibera si intende respinta;
- 12.6 Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto da un Presidente eletto all'interno dell'organo tra i rappresentanti degli autori; in sua mancanza i poteri di Presidente sono esercitati dal Vicepresidente eletto sempre all'interno dell'organo tra i rappresentanti di editori, produttori, concessionari e cessionari;
- 12.7 Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca le adunanze dell'organo e ne presiede lo svolgimento; in quanto compatibili si applicano le disposizioni sul funzionamento dell'Assemblea dei membri; le delibere assunte dal Consiglio di Sorveglianza devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza e dal segretario;
- 12.8 Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno 2 volte all'anno e, in ogni caso, tutte le volte che il Presidente dell'organo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei componenti dell'organo;
- 12.9 Alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza hanno diritto di assistere i componenti del Collegio dei Revisori.

13. Requisiti e responsabilità dei membri del Consiglio di Sorveglianza

- 13.1 Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano, in quanto compatibile, le previsioni dell'art. 12 commi da 1) a 9) del Decreto 35/2017.
- 13.2 I membri adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con diligenza e gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili nonché dei meccanismi di controllo previsti dallo Statuto;
- 13.3 I membri del Consiglio di Sorveglianza non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea Generale dei membri;
- 13.4 In caso di inosservanza dei divieti previsti al comma 3) i componenti decadono e comunque sono revocati d'ufficio dall'Assemblea generale dei membri;
- 13.5 La responsabilità dei membri del Consiglio di Sorveglianza è disciplinata ai sensi dell'art. 2392 del codice civile;
- 13.6 Ciascun componente deve informare gli altri componenti del Consiglio e il Collegio dei Revisori, di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- 13.7 Nei casi previsti dal comma 6 le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'organismo dell'operazione;

13.8 I membri del Consiglio rispondono dei danni derivati all'organismo dalle loro azioni o omissioni. Essi rispondono altresì dei danni derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del proprio incarico;

13.9 Salve le ulteriori procedure specificamente previste per la gestione dei conflitti di interesse i componenti del Consiglio di Sorveglianza trasmettono annualmente una dichiarazione individuale contenente le informazioni di cui all'art. 12 comma 9 lettere a), b), c), d) del Decreto Legislativo n. 35/2017 e successive modificazioni

14. Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione è composto dai soci fondatori, membri permanenti, e 3 componenti nominati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Sorveglianza su delega dell'Assemblea. I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta. I singoli consiglieri non hanno poteri individuali di gestione;

14.2 Possono essere eletti come componenti del Consiglio solo persone fisiche, Soci Mandanti e non, con adeguati requisiti di professionalità ed esperienza in discipline giuridiche, economiche ovvero nel settore della gestione e intermediazione del diritto d'autore;

14.3 La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Sorveglianza e del Collegio dei Revisori;

14.4 Non può essere nominato consigliere e decade dall'ufficio chiunque si trovi in una delle seguenti condizioni:

- Inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;
- Soggezione al procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs 159 del 2011;

14.5 I consiglieri non possono esercitare un'attività non compatibile con quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta;

14.6 Ciascun consigliere deve informare gli altri membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'Associazione;

14.7 Fatto salvo quanto previsto in via transitoria al successivo art. 14.9, i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dai componenti dell'organo che elegge il Consiglio Direttivo; ciascun componente può presentare e votare una sola lista; le liste devono essere composte da un minimo di 3 candidati, elencati in ordine progressivo e devono rimanere depositate presso la sede dell'Associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione;

- 14.8 All'elezione, al calcolo dei voti da assegnare a ciascun candidato e alla conseguente individuazione degli eletti si procede con le modalità e secondo i criteri individuati al precedente art. 11.9 in quanto compatibili; a parità di voti, risulterà eletto il candidato appartenente alla lista che ha ottenuto più voti;
- 14.9 Ove sulla base delle candidature presentate non sia possibile eleggere tutti i componenti del Consiglio Direttivo, si procede, per i posti non coperti, all'elezione sulla base di candidature presentate direttamente in seno all'adunanza chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo;
- 14.10 Qualora dopo l'elezione uno o più consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'organo, i posti vacanti sono coperti mediante cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo; nella cooptazione il Consiglio Direttivo deve dare la priorità ai candidati non eletti, partendo da quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti (primi esclusi). I componenti cooptati restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
- 14.11 Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo più della metà dei consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade automaticamente e si procede all'elezione del nuovo Consiglio entro 90 giorni dall'intervenuta decadenza; i poteri del Consiglio Direttivo decaduto sono prorogati sino alla nuova elezione.

15. Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

- 15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno e tutte le volte in cui il suo Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri;
- 15.2 Le riunioni non sono valide se non sono presenti il Presidente e il Vicepresidente e almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale la proposta di delibera che ha ottenuto il voto di chi presiede la riunione. Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario;
- 15.3 Hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo: i componenti del Collegio dei Revisori e il Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- 15.4 Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio Direttivo:
- a) Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
 - b) Predisporre i piani strategici e industriali;
 - c) Esercita poteri di direzione, controllo e coordinamento del personale dell'Associazione;
 - d) In attuazione della politica generale approvata dall'Assemblea determina i criteri di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti e le forme di investimento dei proventi dei diritti e delle eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi;
 - e) Determina il contributo associativo a carico dei Soci Mandanti;

- f) Determina l'ammontare dei compensi dovuti dagli utilizzatori per lo sfruttamento delle opere affidate alla gestione dell'Associazione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e in modo da garantire l'adeguata remunerazione ai Soci Mandanti, tenendo conto del valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e della natura e della portata dell'uso delle opere;
- g) In attuazione della politica generale approvata dall'Assemblea propone al Consiglio di Sorveglianza, in vista della loro approvazione, le condizioni economiche relative a:
 - i) le detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dagli investimenti di tali proventi secondo criteri oggettivi e di ragionevolezza, in rapporto alle prestazioni fornite dall'Associazione, ed in modo da assicurare che le spese di gestione non superino i costi giustificati e documentati sostenuti dall'Associazione per la gestione dei diritti d'autore;
 - ii) i corrispettivi sui servizi resi dall'Associazione, tenuto conto del valore economico del servizio fornito dall'Associazione;
- h) Nel rispetto della politica generale approvata dall'Assemblea, verifica l'andamento della spesa e della gestione finanziaria dell'Associazione;
- i) Predispone lo schema di bilancio preventivo e rendiconto di gestione in vista della sua approvazione da parte dell'Assemblea;
- j) Delibera sull'ammissione e esclusione dei Soci Mandanti;
- k) Istituisce sedi secondarie, rappresentanze e uffici all'estero;
- l) Adotta e attua un modello di amministrazione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- m) Propone al Consiglio di Sorveglianza il testo dei Regolamenti di cui al successivo art. 24), in vista della loro approvazione;
- n) Predispone lo schema di relazione di trasparenza annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o) Adotta ogni altra decisione per l'amministrazione dell'Associazione che non sia riservata per legge o Statuto alla competenza di un altro organo;

15.5 Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più consiglieri l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'esecuzione dei piani strategici ed industriali, nonché le funzioni individuate ai precedenti punti in elenco, attribuendo anche poteri di firma e rappresentanza verso terzi.

16. Presidente del Consiglio Direttivo

16.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è designato dall'organo che elegge il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione; il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente che fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

16.2 Agli altri consiglieri compete la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri delegati al Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 14.5 ovvero, anche al di fuori di tali limiti, su delega scritta del Presidente. Le modalità di esercizio dei poteri di rappresentanza e di uso della firma saranno indicate nell'atto di conferimento.

17. Requisiti e responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo

- 17.1 Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le previsioni dell'art. 12 commi da 1) a 9) del Decreto 35/2017.
- 17.2 I membri adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con diligenza e gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili nonché dei meccanismi di controllo previsti dallo Statuto;
- 17.3 I membri del Consiglio Direttivo non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea Generale dei membri;
- 17.4 In caso di inosservanza dei divieti previsti al comma 3) i componenti decadono e comunque sono revocati d'ufficio dall'Assemblea generale dei membri;
- 17.5 La responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo è disciplinata ai sensi dell'art. 2392 del codice civile;
- 17.6 Ciascun componente deve informare gli altri componenti del Consiglio e il Collegio dei Revisori, di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; nel caso la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo si trovi in condizione di conflitto, l'intero Consiglio Direttivo deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo di Sorveglianza che provvede sull'operazione e riferisce alla prima Assemblea utile;
- 17.7 Nei casi previsti dal comma 6 le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'organismo dell'operazione;
- 17.8 I membri del Consiglio rispondono dei danni derivati all'organismo dalle loro azioni o omissioni. Essi rispondono altresì dei danni derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del proprio incarico;
- 17.9 Salve le ulteriori procedure specificamente previste per la gestione dei conflitti di interesse i componenti del Consiglio Direttivo trasmettono annualmente una dichiarazione individuale contenente le informazioni di cui all'art. 12 comma 9 lettere a), b), c), d) del Decreto Legislativo n. 35/2017 e successive modificazioni;

18. Collegio dei revisori

- 18.1 Il Collegio dei revisori è composto da 1 membro effettivo e due supplenti eventuali, tutti nominati dall'Assemblea.
- 18.2 I componenti del Collegio dei revisori restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

- 18.3 Tutti i componenti del Collegio dei revisori, effettivi e supplenti, devono essere abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 ed essere iscritti nel relativo registro, salvo quanto previsto al successivo art. 18.6;
- 18.4 Il Collegio dei revisori si riunisce regolarmente e riferisce all'Assemblea almeno una volta all'anno sull'attività svolta. Ai componenti del Collegio dei revisori si applicano i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti all'art. 148 bis del D. Lgs. n. 58/1998;
- 18.5 Il Collegio dei revisori ha le seguenti attribuzioni:
- a) Esercita la revisione legale dei conti con le modalità ed ai sensi del Codice civile, del D. Lgs. n. 39/2010 e delle altre leggi applicabili;
 - b) Esercita i poteri ispettivi e di controllo previsti all'art. 2403 bis del Codice civile;
 - c) Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità alla prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
 - d) Assiste alle riunioni di Assemblea, del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo.
- 18.6 È facoltà dell'Assemblea affidare la sola attività di revisione dei conti di cui alla precedente lettera a) a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.39/2010.

19. Patrimonio

- 19.1 L'Associazione è titolare di rapporti attivi e passivi, beni e diritti;
- 19.2 I proventi dell'Associazione sono rappresentati dalle seguenti attività:
- a) Contributi annuali dei Soci Mandanti;
 - b) Corrispettivi sui servizi resi dall'Associazione;
 - c) Detrazione sui compensi per l'utilizzazione delle opere spettanti all'Associazione a titolo di spese di gestione/quote di spettanza;
 - d) Rendite, anche finanziarie e ulteriori proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
 - e) Avanzi e attività di gestione;
 - f) Erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- 19.3 I Soci Mandanti non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione né sugli eventuali avanzi di gestione e non possono conseguire in nessun caso la restituzione di quanto versato a titolo di quota sociale;
- 19.4 L'Associazione costituisce un deposito minimo permanente non inferiore a 5 mila euro ed entro i 100 mila euro, ovvero pari al 2% del valore dei diritti amministrati nell'esercizio precedente; ulteriori eventuali depositi straordinari potranno essere costituiti in base alla legge o per decisione dell'Assemblea. L'insieme di tali depositi costituisce il patrimonio netto dell'Associazione;
- 19.5 Qualora per qualsiasi motivo il deposito permanente scenda al di sotto del limite minimo, il Presidente del

Consiglio Direttivo convoca, senza ritardo, l'Assemblea a cui il Consiglio Direttivo sottopone per l'approvazione:

- a) il rendiconto contabile del patrimonio dell'Associazione aggiornato a non oltre 60 giorni dalla data dell'adunanza; il rendiconto è redatto in base alle stesse regole che presiedono la formazione del rendiconto di gestione; la relazione di accompagnamento al rendiconto contiene l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la riduzione del deposito sotto il limite minimo;
- b) il piano di rientro, anche pluriennale, per la ricostruzione del deposito minimo certificato da una primaria società di revisione dei conti.

20. Esercizio sociale e bilanci

- 20.1 L'esercizio sociale ha la durata di un anno solare dal primo gennaio al 31 dicembre;
- 20.2 Ogni esercizio sociale l'Assemblea approva un rendiconto di gestione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente e un bilancio di previsione entro il mese di novembre;
- 20.3 Il bilancio di previsione descrive in modo sintetico i costi e i ricavi nell'esercizio successivo; gli uffici amministrativi dell'Associazione devono tenere in considerazione le previsioni di bilancio al momento di assumere impegni di spesa ed investimento nel corso dell'esercizio sociale successivo;
- 20.4 Il Consiglio Direttivo predispone lo schema di bilancio di previsione; lo schema così adottato è trasmesso al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione entro 15 giorni dalla ricezione;
- 20.5 Il bilancio di previsione, corredato della relazione dell'Organo di controllo contabile, deve essere trasmesso all'Assemblea almeno 15 giorni prima della riunione fissata per l'approvazione;
- 20.6 Il rendiconto di gestione è redatto in conformità alle regole e ai criteri previsti per il bilancio delle società per azioni ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice civile e si compone di uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa. Il rendiconto deve inoltre essere accompagnato da una relazione del Consiglio Direttivo contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'Associazione e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta e delle opportunità future. Ove rilevante, la relazione del Consiglio Direttivo evidenzia e motiva le ragioni per cui il rendiconto si discosta dal bilancio di previsione;
- 20.7 Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.

- 20.8 Il Consiglio Direttivo predispone lo schema del rendiconto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; lo schema così adottato è trasmesso al Collegio dei Revisori che provvede ad emettere la propria relazione entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione; lo schema del rendiconto è trasmesso anche alla società di revisione, ove nominata, per l'emissione della relativa relazione; lo schema di rendiconto, corredato della relazione del Collegio dei Revisori e ove nominata della società di revisione, è trasmesso all'Assemblea almeno 15 giorni prima dell'adunanza fissata per l'approvazione;
- 20.9 Il rendiconto imputa almeno metà di eventuali avanzi di gestione, conseguiti nel corso dell'esercizio, all'incremento del deposito permanente; la restante parte è invece imputata all'incremento degli eventuali ulteriori depositi istituiti dall'Associazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 in tema di attività solidaristiche svolte dall'Associazione;
- 20.10 Il rendiconto può riportare a nuove eventuali perdite verificatesi nel corso dell'esercizio, evidenziano i motivi che rendono ragionevole il recupero nel corso dell'esercizio successivo. Se la perdita non è ridotta di almeno 1/3 nell'esercizio successivo, il rendiconto deve coprire la perdita attingendo dal deposito permanente e dagli altri depositi eventualmente istituiti. È fatto salvo quanto previsto al precedente art. 19.5 in caso di perdita che riduca il deposito permanente al di sotto del minimo.
- 20.11 Una volta approvati, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione sono resi pubblici attraverso il sito internet dell'Associazione e qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge;
- 20.12 L'Associazione conserva i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2 del Codice civile.

21. Contabilità separate

- 21.1 L'Associazione tiene separati dal punto di vista contabile:
- a) I proventi dei diritti e le entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;
 - b) Le eventuali attività proprie e i proventi derivanti da tali attività, dalle spese di gestione o da altre attività.
- 21.2 L'Associazione non usa i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo la detrazione o compensazione delle proprie spese o per l'utilizzazione dei proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, in conformità con la politica generale approvata dall'Assemblea a norma dell'art. 9.2 dello Statuto;
- 21.3 In caso di investimento dei proventi dei diritti o delle entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, l'Associazione agisce nel migliore interesse dei Soci Mandanti in conformità con la politica generale di

investimento e gestione dei rischi di cui all'art. 9.2 dello Statuto e tenendo conto delle seguenti norme:

- a) In presenza di un potenziale conflitto di interessi, l'Associazione garantisce che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse dei Mandanti;
- b) Le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme;
- c) Le attività sono adeguatamente diversificate in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione dei rischi nel portafoglio nel suo insieme;

21.4 In caso di istituzione di uno speciale Fondo per lo svolgimento di attività solidaristiche a norma del successivo art. 22, l'Assemblea ovvero il Consiglio di Sorveglianza su delega dell'Assemblea, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il rendiconto di gestione del Fondo, ai fini della predisposizione, dell'approvazione e della pubblicazione del rendiconto di gestione dell'Associazione dal precedente art. 20.

22. Attività solidaristiche

22.1 L'Associazione può promuovere forme di assistenza e solidarietà in favore di autori, Mandanti e non, che si trovino in una situazione di difficoltà per ragioni economiche, familiari e/o di salute. È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio o prestazione di natura previdenziale;

22.2 L'Associazione può intraprendere iniziative educative, culturali e sociali nel campo artistico e culturale in cui rientrano i diritti gestiti dall'Associazione, in favore di autori meritevoli, nell'interesse della collettività, in riconoscimento al merito personale;

22.3 Le attività sopra descritte sono realizzate mediante l'istituzione di apposito Fondo, soggetto a contabilità separata e disciplinato da apposita Delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. La delibera assicura che l'accesso ai benefici del Fondo da parte degli Aventi Diritto avvenga sulla base di criteri equi e trasparenti;

22.4 In ogni caso, l'Associazione contribuisce alla dotazione del Fondo nei limiti di un trentesimo dell'eventuale avanzo di gestione risultante dal rendiconto di gestione approvato annualmente ai sensi del precedente art. 21 e con la quota, deliberata dall'Assemblea, dei proventi non distribuibili decorsi 3 anni dalla fine dell'esercizio in cui tali somme sono state riscosse.

23. Risoluzione delle controversie

23.1 I Soci Mandanti possono chiedere al Consiglio Direttivo di riesaminare le decisioni che li riguardino direttamente in materia di gestione dei diritti, revoca o limitazione del mandato, condizioni di adesione, detrazioni e distribuzione dei proventi;

23.2 Il riesame può essere richiesto in forma scritta entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione;

23.3 Il Consiglio Direttivo decide con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di riesame; il termine resta sospeso nel caso in cui il Consiglio chieda all'interessato informazioni e documenti necessari o utili per la decisione e ciò fino a quando tali informazioni e documenti non vengano forniti;

23.4 Contro tutte le decisioni assunte, ai sensi dello Statuto, dal Consiglio Direttivo nei confronti di uno o più Soci Mandanti, è sempre ammesso reclamo scritto, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, al Presidente del Consiglio di Sorveglianza che decide in conformità alla Legge e allo Statuto.

24. Regolamento generale, Codice Etico e Relazione di Trasparenza

24.1 Per quanto non previsto dallo Statuto, il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione sono disciplinati mediante apposito Regolamento Generale approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dal Consiglio di Sorveglianza. Il Regolamento generale disciplina almeno, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 35/2017 e successive modificazioni, la ripartizione dei proventi dei diritti, le relazioni con gli altri organismi di gestione collettiva, nonché la trasparenza e le comunicazioni verso i Soci Mandanti, gli utilizzatori e gli altri organismi di gestione collettiva. Una volta approvato, il Regolamento generale è pubblicato sul sito dell'Associazione;

24.2 Tutti i Soci Mandanti, i componenti degli organi sociali, nonché i collaboratori e i dipendenti dell'Associazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito Codice Etico adottato dall'Associazione per prevenire la commissione di reati e di comportamenti scorretti in grado di interferire con la corretta raccolta e ripartizione dei proventi in favore dei Soci Mandanti;

24.3 Entro 8 mesi dalla fine di ciascun esercizio, l'Associazione pubblica sul suo sito internet la relazione di trasparenza annuale approvata dall'Assemblea. La relazione resta pubblicamente disponibile per un periodo di almeno 5 anni;

24.4 La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'allegato previsto dall'art 28 del D. Lgs. n. 35/2017

24.5 I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati dagli Organi di controllo contabile dell'Associazione. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.

25. Divulgazione delle informazioni

25.1 L'Associazione rende pubbliche, attraverso il proprio sito internet, le seguenti informazioni:

- a) Il proprio Statuto;
- b) Le condizioni di adesione e di ritiro o limitazione del mandato;
- c) I contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;

- d) L'elenco delle persone incaricate della gestione dell'Associazione;
- e) La propria politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- f) La propria politica generale relativa alle spese di gestione;
- g) La propria politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate allo svolgimento di attività solidaristiche;
- h) Un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
- i) La politica generale sull'utilizzo degli importi non distribuibili;
- j) Le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili.

26. Scioglimento

26.1 L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla Legge ovvero per decisione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9.2 e dell'art. 10.6;

26.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina da 1 a 3 commissari liquidatori in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità in relazione all'incarico da espletare. L'eventuale residuo attivo risultante dalle attività di liquidazione dovrà essere devoluto ad Enti di analoga attività.